



**LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"**  
**CLASSICO E LINGUISTICO**



fondato nel 1947

**Regolamento**

**contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del Decreto Lgs. n. 44 /2001**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO il Regolamento d'istituto;

**ADOTTA**

ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento, che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

**CAPO I**

**Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

**1.** Il presente regolamento fissa, ai sensi dall'art. 33, 2° comma del D.I 1/2/2001, n. 44 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- utilizzazione di locali e beni appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- utilizzazione di siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- scelta del contraente nelle aggiudicazioni di forniture/gare.

## CAPO II

### **Art. 1 - Contratti di sponsorizzazione.**

1. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
2. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne devono essere compatibili con le finalità istituzionali della scuola descritte nel Piano dell'Offerta Formativa (POF).
3. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
4. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
5. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
6. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola;
7. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura.
8. la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:
  - pubblicazioni scolastiche (POF, giornalino...
  - manifestazioni e attività sportive
  - manifestazioni e attività culturali
9. I tetti di finanziamento sono valutati in coerenza con l'entità complessiva della spesa per la quale viene promosso un contratto di sponsorizzazione.

### **Art. 2 – Utilizzazione di locali e beni appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi.**

1. I locali della scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o attività devono essere compatibili con le finalità del POF.
2. La concessione non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto.
3. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico sono concordate con l'Ente proprietario (Amministrazione provinciale), con apposita Convenzione.
4. I soggetti utilizzatori dei locali della scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge.
5. I soggetti utilizzatori dei locali della scuola sono tenuti alla stipula di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni.
6. La scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali.
7. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio – previa richiesta al D.S. – con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

### **Art. 3 – Utilizzazione di siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi**

1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico spazi web dedicati a comunicazioni di associazioni di genitori, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività educative e culturali.
2. Il Dirigente scolastico individua il responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualifica professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente.
3. Il Dirigente ha facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

#### **Art. 4 – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.**

1. All'inizio dell'anno scolastico, Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua con apposita determina, le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni.
2. Per ciascun contratto deve essere specificato:
  - l'oggetto della prestazione;
  - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo proposto per la prestazione;
  - l'imputazione della spesa.
3. Per attività di formazione, conferenze o interventi formativi con esperti esterni, il Dirigente provvede alla scelta del contraente mediante affidamento diretto con relativo bando, sulla base dei seguenti elementi:
  - curriculum professionale
  - titolo specifico per la prestazione richiesta
  - esperienze pregresse nello stesso campo o in altri affini
  - miglior offerta nell'ambito dei parametri minimi e massimi previsti e rispondenza qualitativa alle esigenze progettuali dell'Istituto
  - competenza, correttezza, qualità della prestazione;
4. Per ogni singola attività di insegnamento continuativo di arricchimento dell'offerta formativa, al personale docente in servizio nella Scuola è attribuito il compenso previsto dal CCNL in vigore al momento della stipula del contratto.
5. Il Dirigente scolastico, in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni professionali di personale estraneo, determina il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto. La misura dei compensi può essere determinata in deroga ai parametri fissati nel CCNL della Scuola in base a criteri che saranno definiti con successiva delibera.

#### **Art. 5 – Scelta del contraente nelle aggiudicazioni di forniture/gare.**

1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall'art. 34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.
3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
4. Quando la scelta della Ditta non venisse effettuata sulla base del criterio del "prezzo più basso" ma sul criterio dell'offerta "economicamente più conveniente", il Dirigente Scolastico tiene conto dei seguenti parametri:
  - qualità del servizio o del prodotto
  - economicità dell'operazione
  - affidabilità della Ditta fornitrice del servizio o del prodotto
  - garanzie, anche logistiche, di assistenza
  - termine di esecuzione o di consegna.
5. Per l'individuazione della migliore offerta il Dirigente può avvalersi dell'operato della Commissione Acquisti.

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di agire nel rispetto di quanto sopra. Il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto sull'attività negoziale con apposita relazione nella prima riunione utile e garantisce agli atti la documentazione nelle forme previste.

(Approvato dal Consiglio d'Istituto del 24 novembre 15)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.